

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 532

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio

Presentato alla Presidenza il 7 novembre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principio in base al quale i notai che partecipano ai concorsi di trasferimento debbano contribuire alle spese che incontra l'Amministrazione per la preparazione e l'espletamento dei concorsi medesimi, venne introdotto nel nostro ordinamento fin dal 1932.

La norma dell'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, statuiva che ogni notaio partecipante ai concorsi per trasferimento dovesse corrispondere all'Archivio notarile una tassa di concorso nella misura di lire 50 per ogni posto e che, se un candidato concorreva per più posti messi a concorso con lo stesso avviso, la tassa dovesse essere di lire 30 per ciascun posto.

La necessità del contributo, dovuto dai candidati per le spese dei concorsi, fu, poi, confermata dall'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, e dal successivo regio decreto 9 aprile 1948, n. 528, con il quale venne pure aumentata la entità del contributo

nella misura del 200 per cento rispetto a quella precedentemente stabilita.

Stabilito, quindi, il diritto dell'Amministrazione di trarre dai contributi versati dai candidati i cespiti per le spese inerenti ai concorsi notarili di trasferimento, ne segue, col mutare delle condizioni economiche generali, la necessità della rivalutazione dei contributi stessi al fine del loro adeguamento alle mutate esigenze.

Per le medesime considerazioni furono, infatti, elevati i contributi di partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio (legge 18 luglio 1956, n. 779).

Si fa, infine, presente che, nel predisporre il presente disegno di legge non si è ritenuto di mantenere la riduzione dell'importo del contributo, prevista nel citato articolo 1 del decreto del 1941, n. 358, nel caso di contemporanea partecipazione del notaio a più concorsi per trasferimento, non sembrando una differenziazione al riguardo in alcun modo giustificata.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, e dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1.500 per ciascun posto al quale concorrono.